



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE**

**“Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 - Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.”**

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

**Art.....**

**Modifica all’articolo 33, comma 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27**

Al comma 1 dell’articolo 33 dopo «disponibile della Regione» si eliminano le parole «sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione», si inserisce il punto fermo e il seguente periodo:

**«La dismissione e la concessione ai Comuni, che fanno richiesta a titolo gratuito con diritto di superficie per la durata di novantanove anni dei beni immobili inseriti nella citata tabella A) e facenti parte del patrimonio disponibile della Regione e da utilizzare per finalità di prevalente interesse pubblico, sono effettuate sulla base di un Programma approvato dal Consiglio Regionale e nel quale sono indicate le modalità di dismissione»**

  
Gianluca Bozzetti

Antonella Laricchia  
  
Marco Galante



**Relazione illustrativa**

L’emendamento, in un’ottica di collaborazione tra enti, si pone l’obiettivo di demandare ai Comuni l’indicazione dei beni, che si intendono utilizzare per finalità di prevalente interesse pubblico - in linea con le finalità della legge n. 27/1995, oggetto di modifica e che si prefigge l’obiettivo di

valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito - gravando sugli stessi Comuni, successivamente, gli oneri di gestione.

La *ratio* è consentire ai Comuni di valutare, alla luce del Programma approvato dal Consiglio Regionale, se i beni di cui si chiede l'acquisizione, sono inseriti in un Programma generale di valorizzazione rispetto al quale, per i Comuni, è possibile, in prospettiva, prevedere progetti tali da rappresentare una concreta opportunità per il territorio e, nel caso, anche l'accesso a fondi nazionali, regionali o comunitari anche per il fine di promozione turistica dei luoghi.

**Clausola di invarianza**

L'emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.